

REGOLAMENTO (CEE) N. 2371/93 DELLA COMMISSIONE
del 26 agosto 1993
che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93 ⁽²⁾ in particolare l'articolo 10,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3858/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2012/93 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3858/92 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 52.